

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASOLI, ACONE e MANCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1988

Modificazione dell'articolo 540 del codice penale sui rapporti di parentela

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 540 del codice penale non può più considerarsi in armonia con il nostro sistema.

In primo luogo prevede la distinzione tra filiazione legittima e filiazione illegittima che non trova testuale riscontro nella vigente normativa civile e che non si concilia con i principi recepiti nel diritto di famiglia orientato verso una sostanziale equiparazione tra filiazione legittima e filiazione naturale. Inoltre, il concetto di parentela è più esteso di quello di filiazione.

Donde la necessità di ampliare il testo senza il riduttivo riferimento alla sola filiazione, anche al fine di ricomprendervi qualsiasi rapporto parentale che derivi dal matrimonio

o dalla convivenza di fatto e che abbia rilevanza nel vigente ordinamento penale.

Il capoverso dell'articolo 540 deve essere modificato perchè non in linea con i poteri di cognizione del giudice penale in materia di questioni pregiudiziali previsti nel progetto del nuovo codice di procedura penale, e perchè non coordinato con il contenuto del primo comma così come proposto.

Onorevoli senatori, anche questo disegno di legge si propone di armonizzare il sistema penale con la realtà socio-culturale del nostro paese che in materia familiare non può ignorare situazioni di fatto da cui derivano effetti giuridicamente rilevanti e socialmente apprezzabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 540 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 540. - *Rapporto di parentela* - Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la parentela naturale è equiparata a quella derivante dal rapporto matrimoniale.

Il rapporto di parentela naturale è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile e con le modalità stabilite dalla legge processuale penale per le risoluzioni di questioni da cui dipende la decisione».